



MINISTERO

Ministro dell'Istruzione e del Merito >

Missione e Funzione >

Comitato Unico di Garanzia >

Organismo indipendente di valutazione >

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione >

Elezioni e componenti >

Archivio >

FAQ >

Competenze >

Archivio pareri >

Consiglio nazionale della pubblica istruzione >

Biblioteca Luigi De Gregori >

Uffici scolastici regionali >

Pubblicazioni >

Protocolli d'intesa >

Sedi e Contatti >

Concorsi >

Home > Ministero > Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione > Elezioni e componenti > FAQ >

FAQ

- D: Dove vanno apposte le firme dei sottoscrittori? Dove vanno apposte le autentiche delle firme? È possibile procedere con un'autentica cumulativa?**

ARGOMENTI

- Archivio
- FAQ

R: Le firme dei sottoscrittori vanno apposte all'interno dell'allegato 3. Il formato dell'allegato (word) consente, infatti, di aggiungere righe e/o colonne, secondo le esigenze.

A titolo esemplificativo, in calce al suddetto allegato è possibile inserire una tabella con l'indicazione dei nominativi dei firmatari, le loro firme e l'autentica.

L'autentica può essere anche cumulativa (es. *"Il sottoscritto ... in qualità di ... attesto che i sig.ri ... Tizio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da...; Caio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da... etc., hanno apposto la firma in mia presenza. Luogo, data e firma del DS"*)

- D: Presentazione delle liste. Il soggetto eventualmente delegato dal presentatore per la presentazione della lista (es. l'organizzazione sindacale) può trasmettere un'unica p.e.c. contenente tutte le liste delle diverse componenti con lo stesso motto?**

R: Sì. È possibile, per semplicità organizzativa, che un soggetto sia delegato alla trasmissione delle liste che hanno lo stesso motto nelle diverse componenti elettive.

In tali casi, per favorire la corretta acquisizione di tutta la documentazione, si invita a indicare nell'oggetto della mail **"PRESENTAZIONE LISTE: MOTTO - COMPONENTI ELETTIVE"**

Gli allegati devono essere presentati suddividendo le liste per componente elettiva nell'ordine di cui all'art. 2, comma 2, O.M. e recare la denominazione **"LISTA: MOTTO – COMPONENTE ELETTIVA ..."**

Si tenga presente che il limite di capienza di ogni p.e.c. in entrata è pari a 100 Megabyte. Nel caso di superamento del limite indicato è possibile effettuare più invii.

- D: Commissione elettorale di istituto e seggi.**

R: Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa coincide con la commissione elettorale di istituto; i plessi o le sezioni staccate/associate sono accorpate con la sede centrale.

Solo ove strettamente necessario, è possibile definire ulteriori seggi assegnandovi un numero progressivo (es., n. 2) laddove, per ragioni logistiche/organizzative, la commissione elettorale di istituto (seggio n. 1) ritenga che la costituzione di unico seggio rischi di limitare e/o rendere più gravoso l'effettivo e pieno esercizio del diritto di voto. Di tale attività va reso conto all'interno dell'allegato 1 – parte prima, nella sezione "Fatti notevoli intervenuti – Osservazioni e reclami presentati – Varie", predisposto dal seggio n.1/commissione elettorale d'istituto. Nell'ambito della definizione dei seggi va, altresì, indicata l'attribuzione dei relativi elettori.

- D: Composizione della Commissione elettorale di istituto nell'ipotesi in cui è presente un Dirigente scolastico in reggenza.**

R: Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale dell'istituto ove egli è reggente.

- D: Rappresentanti di lista. Art. 29 O.M.**

R: Ciascun presentatore può individuare un rappresentante di lista.

Più presentatori possono anche individuare un rappresentante di lista comune per le liste che hanno lo stesso motto.

La comunicazione dei nominativi può essere delegata da ciascun presentatore (es. può occuparsi della comunicazione l'organizzazione sindacale) e va inoltrata, con tempestività, a tutti i soggetti di cui all'art. 29 co. 1 e 2, quindi: CEC, nuclei elettorali provinciali e regionali, presidenti delle commissioni elettorali di istituto.

- D: Si può procedere alla raccolta delle firme prima che il candidato abbia ottenuto l'attestazione della qualità di elettore da parte della Commissione elettorale di istituto?**

R: No.

Al fine di prevenire disagi, si confida nella collaborazione di tutti per l'insediamento tempestivo delle Commissioni elettorali di istituto che deve avvenire entro il 23 marzo 2024.

Si precisa che tale adempimento può essere effettuato anche in data antecedente.

- D: Per chi deve essere presentato l'allegato 5 O.M.?**

R: L'attestazione di cui all'allegato 5 va compilata:

- dai candidati inclusi in lista;
- dai presentatori della lista stessa;
- da almeno 30 firmatari sottoscrittori appartenenti ad almeno tre regioni diverse.

Il requisito delle tre regioni diverse non è richiesto per i candidati delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta.

- D: Quando perverranno alle scuole le schede elettorali?**

R: Successivamente alla fase di pubblicazione delle liste definitive (30 aprile), i modelli delle schede elettorali per le varie componenti elettive, una volta predisposti dalla Commissione elettorale centrale, saranno trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.



TRASPARENZA

Amministrazione trasparente
Atti di notifica
Albo online
Monitoraggio accessi

COMUNICA CON NOI

Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Sedi e contatti

